

Rossella RICCA

COMPENDIO di
DIRITTO
COSTITUZIONALE

XI edizione
2022


Neldiritto
Editore

E) La cittadinanza europea.

Nel 1992 il Trattato di Maastricht ha introdotto la **cittadinanza europea**, che si acquista automaticamente con l'acquisizione della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione e **si aggiunge** (non si sostituisce) alla cittadinanza nazionale. Dall'essere cittadino europeo derivano diritti civili e politici che sono elencati agli artt. 20 e ss. del TFUE:

- l'art. 22 TFUE prevede che i cittadini europei possono **votare ed essere eletti nello Stato membro di residenza in occasione dell'elezione del Parlamento europeo**;
- l'art. 23 TFUE garantisce la **tutela diplomatica e consolare** da parte di Stati membri diversi da quello di residenza, qualora quest'ultimo non fosse rappresentato in un determinato Stato esterno all'Unione;
- l'art. 24 TFUE riconosce il diritto dei cittadini europei di **presentare petizioni** al Parlamento europeo, ricorrere al **mediatore europeo**, rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione.

3. IL TERRITORIO.

A) Definizione.

Il territorio è l'**ambito spazio-temporale di efficacia dell'ordinamento statale** e quindi la "*misura della sovranità*" (MODUGNO): il concetto stesso di sovranità implica che lo Stato eserciti il supremo potere di comando in un determinato ambito spaziale, in modo indipendente da qualsiasi altro Stato (BIN-PITRUZZELLA).

B) Gli elementi che compongono il territorio.

Fanno parte del territorio dello Stato:

- la **terraferma**,
- le **acque interne**,
- lo **spazio aereo sovrastante**,
- il **sottosuolo**,
- il **mare territoriale**, cioè quella fascia di mare costiero interamente sottoposta alla sovranità dello Stato: secondo il codice della navigazione italiano si tratta di 12 miglia, al di là delle quali si estende

- il mare libero o alto mare, non soggetto alla sovranità di alcuno Stato;
- la **zona economica esclusiva**, cioè una parte di mare adiacente al mare territoriale nella quale lo Stato costiero gode di una serie di diritti di carattere prettamente economico disciplinati dall'art. 56 della Convenzione di Montego Bay;
- la **piattaforma continentale**, cioè la parte del fondo marino contigua al territorio continentale degli Stati (c.d. zoccolo continentale).

C) Eccezioni al principio della territorialità.

Eccezioni al principio della territorialità (MARTINES) sono rappresentate:

- dall'**extraterritorialità**, finzione giuridica in base alla quale le navi e gli aeromobili militari (c.d. **territorio fluttuante**) sono assoggettati alle leggi dello Stato del quale battono bandiera;
- dall'**immunità territoriale**, che si ha quando una porzione del territorio statale risulta parzialmente immune od esente dalla potestà d'imperio dello Stato (si pensi alle sedi delle rappresentanze diplomatiche straniere).

4. LA SOVRANITÀ.

A) Nozione.

La **sovranità** consiste nel **potere supremo originario** esercitato dallo Stato all'interno dei propri confini territoriali in modo **indipendente** rispetto a qualsiasi altro Stato.

La sovranità tradizionalmente si scinde in tre aspetti:

- **sovranità esterna** = **indipendenza assoluta** dall'esterno (aspetto internazionale rapporti tra Stati);
- **sovranità interna** = **supremazia** all'interno del territorio, comprensiva del **monopolio dell'uso legittimo della forza**;
- **originarietà** = **negazione di qualsiasi derivazione, dipendenza, legittimazione delle sue norme da quelle di altri sistemi normativi** (MODUGNO).

Dopo la nascita dello Stato moderno, la sovranità è stata progressivamente riconosciuta al **sovrano**, alla **Nazione** e, infine, al **popolo**. **Formalmente** la sovranità spetta al soggetto-Stato, perché è questo a fare le leggi, le sentenze e gli atti amministrativi, e perché ad esso si riferiscono giuridicamente leggi,

sentenze ed ordinanze. **Sostanzialmente**, tuttavia, la sovranità va riconosciuta non più allo Stato-soggetto, bensì a quel complesso di persone alle quali l'ordinamento giuridico conferisce istituzionalmente il potere supremo di decidere per lo Stato. Nel nostro ordinamento è il **popolo il titolare effettivo della sovranità** (cfr. art. 1, comma 2 Cost.).

B) Limiti.

La sovranità degli Stati contemporanei è soggetta ad alcuni **limiti** derivanti dall'**appartenenza degli Stati ad ordinamenti internazionali o sovranazionali**, quali ad esempio l'Unione Europea, le cui norme travalicano i tradizionali confini territoriali ed incidono sempre di più sul funzionamento degli ordinamenti nazionali (v. art. 11 Cost.).

RICAPITOLANDO

- Lo **Stato** è ordinamento giuridico originario, indipendente e sovrano, i cui elementi costitutivi sono rappresentati da: **popolo, territorio, sovranità**.
- Il **popolo** è costituito dalla comunità di individui cui l'ordinamento riconosce lo status di cittadini. Nell'ordinamento italiano la materia della cittadinanza è disciplinata dalla Legge n. 91 del 1992.
- Il **territorio** è l'ambito spaziale di efficacia dell'ordinamento statale.
- La **sovranità** consiste nel potere supremo originario esercitato dallo Stato nel proprio territorio in modo indipendente rispetto a qualsiasi altro potere.

QUESTIONARIO

1. Quali sono i diversi significati che può assumere il termine Stato? **1.**
2. Quali sono tradizionalmente gli elementi costitutivi dello Stato-ordinamento? **1.**
3. Qual è la differenza tra popolo, popolazione e nazione? **2.**
4. Definire la cittadinanza e delineare le fonti che la disciplinano. **2.**
5. Quali sono i quattro modi di acquisto della cittadinanza italiana? **2.**
6. In presenza di quali circostanze si perde la cittadinanza italiana? **2.**

7. È possibile rinunciare alla cittadinanza italiana? **2.**
8. Come si acquista la cittadinanza europea e cosa comporta? **2.**
9. Elencare gli elementi che fanno parte del "territorio" di uno Stato. **3.**
10. Qual è la differenza tra sovranità esterna e interna? **4.**

**SCHEMA DI RIEPILOGO
ORDINAMENTO GIURIDICO E NORME GIURIDICHE
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO**

